COMUNE DI VENEGONO INERIORE
Provincia di Varese

REGOLAMENTO PER LA DEFINIZIONE DEI CRITERI DISCIPLINANTI LA CORRESPONSIONE DEGLI INCENTIVI PER LE FUNZIONI TECNICHE DI CUI ALL'ART. 45 DEL D.LGS. N. 36/2023

Approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 62 del 28/06/2024

1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 45 del D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 (pubblicato nel S.O. n. 12 alla G.U. 31 marzo 2023, n. 77), e si applica nel caso di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture. All'interno del presente regolamento il Codice dei contratti pubblici approvato con D. Lgs. n. 36/2023, è menzionato come "Codice".
2. Le funzioni tecniche che danno titolo alla corresponsione degli incentivi sono quelle individuate dall'articolo 45 ed all'allegato I.10 del codice dei contratti pubblici di seguito indicate: programmazione della spesa per investimenti; Responsabile Unico del Progetto; collaborazione all'attività del RUP (responsabili e addetti alla gestione tecnico-amministrativa dell'intervento); redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali; redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica; redazione del progetto esecutivo; coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione; verifica del progetto ai fini della sua validazione; predisposizione documenti di gara; direzione dei lavori; ufficio di direzione dei lavori; coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione; direzione dell'esecuzione; collaboratori del direttore dell'esecuzione; coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione; collaudo tecnico-amministrativo; regolare esecuzione; verifica di conformità; collaudo statico (ove necessario).
3. A seguito dell'abrogazione dell'allegato I.10 conseguente all'entrata in vigore del regolamento ministeriale adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3 della L. n. 400/1988 ed in attuazione dell'art. 45, comma 1 del codice dei contratti pubblici, il richiamo all'allegato I.10 sarà da intendersi riferito a tale regolamento ministeriale e le attività elencate al comma 2 del presente articolo saranno pertanto sostituite da quelle individuate nel regolamento ministeriale.

2 - Soggetti destinatari

1. I soggetti destinatari degli incentivi sono individuati nei dipendenti, sia amministrativi che tecnici ed anche con rapporto di lavoro a tempo determinato, dell'Amministrazione che svolgono le funzioni tecniche inerenti alle attività sopra menzionate.

2. Non concorrono alla ripartizione dell'incentivo i dipendenti con qualifica dirigenziale. Le quote di incentivo ad essi teoricamente spettanti in relazione alle attività tecniche da questi svolte costituiscono economia.

3 - Organizzazione del gruppo di lavoro

1. Il Gruppo di Lavoro è costituito dall'insieme delle figure professionali, operative e di supporto, che contribuiscono, ognuno per la propria esperienza e professionalità, alle attività intellettuali e materiali necessarie alla programmazione e alla realizzazione/esecuzione del lavoro, della fornitura o del servizio, di cui alle seguenti attività incentivabili indicate nell'allegato I.10 s.m. del Codice dei contratti pubblici:
   Responsabile Unico del Progetto (art. 15 e allegato I.2 s.m. del codice);
   Programmazione della spesa per investimenti nell'ambito del "Programma Triennale dei lavori pubblici e Programma triennale degli acquisti di beni e servizi" (art. 3.7 e art. 3 e art. 6 commi 13 dell'allegato I.5 del codice);
   Verifica del progetto ai fini della sua validazione (art. 42 e artt. 34 ss. dell'allegato I.7 s.m. del codice);
   Predisposizione dei documenti di gara e Collaborazione all'attività del RUP per la gestione tecnico-amministrativa degli interventi;
   Direzione dei Lavori e Direzione dell'esecuzione del contratto (art. 114 e allegato II.14 s.m. al codice);

Collaudo e Verifica di conformità (art. 116 del codice).

2. Il Responsabile competente individua con proprio provvedimento per ciascuna procedura di affidamento la figura del responsabile unico del progetto (di seguito «RUP») tra i dipendenti in possesso dei requisiti previsti dal Codice dei contratti pubblici.

2. Nell'ambito di ciascuna procedura di affidamento il Responsabile competente, assicurando il principio di rotazione ed un'equa ripartizione degli incarichi, individua altresì con proprio provvedimento e sentito il RUP il gruppo di lavoro destinatario degli incentivi, identificando il ruolo di ciascuno, ivi compresi i collaboratori.

3. L'individuazione del gruppo di lavoro avverrà tenendo conto dei seguenti criteri:

a) necessità di integrazione tra diverse competenze professionali, anche in relazione alla tipologia dell'opera o lavoro da realizzare;
b) esperienze professionali eventualmente acquisite;
c) esecuzione di attività analoghe con risultati positivi;
d) consequenzialità e complementarità con altri incarichi, eventualmente già ricevuti, aventi lo stesso oggetto;

4. Non sono conferiti incarichi a soggetti condannati ai sensi dell'articolo 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. È fatto obbligo per il Responsabile che conferisce gli incarichi di accertare la sussistenza di carichi pendenti per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del Codice penale a carico del dipendente, ai sensi della normativa sopra citata.

5. Nel provvedimento dirigenziale di individuazione del gruppo di lavoro sono altresì delineati i tempi entro i quali ciascuna figura professionale deve eseguire le proprie prestazioni, anche mediante rinvio ai documenti procedurali appropriati.

6. Eventuali modifiche alla composizione del gruppo di lavoro possono essere apportate dal Responsabile competente, tenendo conto delle esigenze emergenti e dando atto dei soggetti cui imputare le attività già svolte, nonché quelle ancora da svolgere.

7. Il RUP assicura l'attivazione tempestiva delle strutture e delle persone interessate all'esecuzione delle prestazioni. La suddivisione dell'incentivo all'interno del gruppo di lavoro viene effettuata in base al livello di responsabilità professionale correlato alla specifica prestazione svolta e al contributo fornito dai dipendenti coinvolti, sulla base dei criteri individuati nel presente Regolamento.

4 - Quantificazione degli oneri per gli incentivi

1. Gli oneri di incentivazione per le funzioni tecniche sono costituiti da una somma non superiore al 2%, calcolata sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posto a base della procedura di affidamento, IVA esclusa, senza considerare eventuali ribassi nell'aggiudicazione, comprensivo degli oneri previdenziali, assistenziali e dell'IRAP a carico dell'Amministrazione.

2. L'80% delle risorse finanziarie sono ripartite tra i dipendenti di cui ai punti 2 e 3 del presente Regolamento, secondo le modalità e i criteri previsti nel presente regolamento. Il restante 20%, eventualmente incrementato in conformità alle disposizioni regolamentari di seguito individuate, è destinato alle finalità di cui al successivo punto 11, escluse le risorse che derivano da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.

3. Gli oneri vengono finanziati mediante la loro previsione all'interno del quadro economico del singolo lavoro, fornitura o servizio.

5 - Limiti individuali dell'incentivo

1. Il totale degli incentivi maturati da un dipendente nell'arco dell'anno di riferimento, indipendentemente dal momento di pagamento e anche per compiti svolti per altre amministrazioni, non deve superare il trattamento economico annuo lordo complessivo ricevuto dal medesimo dipendente. Ove vengano utilizzati i metodi e gli strumenti digitali per la gestione informativa dell'appalto secondo la disciplina del Codice, questo limite può essere elevato del 15%.

2. Gli incentivi che superano il limite del precedente comma contribuiscono ad aumentare le risorse di cui al successivo punto 11.

6 - Condizioni di non ammissibilità dell'incentivo

1. Non sono incentivabili:
- i contratti esclusi dall'applicazione del Codice ai sensi dell'art. 56 dello stesso;
- i lavori il cui costo è inferiore a un importo di € 40.000,00;
- gli acquisti di beni e servizi il cui costo è inferiore a un importo di € 500.000,00, fatti salvi i servizi di particolare importanza di cui all'articolo 32, comma 2, dell'allegato II.14 del Codice nei casi di importo superiore ad euro 40.000,00;

7 - Pesatura degli incentivi

1. La percentuale massima degli incentivi spettanti al personale impegnato nelle attività tecniche è graduata come segue:

IMPORTO	PERCENTUALE
L A V O R I	
Da € 40.000,00 a € 1.000.000,00	2,0 %
Da € 1.000.000,00 a € 5.500.000,00	1,8 %
Da € 5.600.000,00 a € 10.000.000,00	1,6 %
Da € 10.000.000,00 a € 25.000.000,00	1,4 %
oltre € 25.000.000,00	1,0 %
SERVIZI e FORNITURE*(solo in caso di nomina del Direttore dell'Esecuzione)*	
Da € 40.000,00 fino alla soglia di € 1.000.000,00	2,0 %
Per la parte eccedente ad € 1.000.000,00	1,8%

2. In caso di modifiche, nonché di varianti, dei contratti di appalto in corso di validità, nelle ipotesi previste dall'articolo 120 del codice, autorizzate dal RUP, che comportino un incremento dell'importo a base di gara, il totale incentivabile è riferito al nuovo importo lordo del contratto di appalto. L'incremento del totale incentivabile a seguito di variante deve corrispondere ad un incremento dell'importo a base di gara sul quale è stata inizialmente calcolata la percentuale, ai fini del rispetto del limite massimo del due per cento di cui all'articolo 45 del codice. L'importo correlato è determinato nel provvedimento autorizzatorio del RUP di cui all'art. 120, comma 13, del Codice.

8 - Ripartizione degli incentivi tra le attività

1. La ripartizione degli incentivi tra i componenti del gruppo di lavoro di cui al punto 3 avviene frazionando il budget complessivo in quote individuate in relazione alle singole attività oggetto di incentivazione, come da tabella seguente.

INCENTIVO PER LAVORI

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a lavori, sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	*
Programmazione della spesa per investimenti	**10**
Responsabile Fase di Programmazione	20
Collaboratori	80
Fase di progettazione	**40**
Responsabile fase di progettazione	20
Verifica del progetto ai fini della sua validazione	25
Redazione del documento di fattibilità delle alternative progettuali	13
Redazione del Progetto di fattibilità tecnica ed economica	20
Redazione del Progetto esecutivo	20
Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione	2
Predisposizione dei documenti di gara	**20**
Responsabile fase di affidamento	10
Collaboratori	90
Fase dell'esecuzione del contratto	**24**
Responsabile fase di esecuzione	10
Direttore dei Lavori	50
Ufficio direzione dei lavori: Direttore dei lavori / Ispettore di cantiere / Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione	40
Collaudo	**6**
Collaudo tecnico amministrativo / Certificato Regolare Esecuzione	100
	100

Il RUP coincide con il Responsabile della Fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione. Pertanto, l'aliquota attribuita è ripartita in corrispondenza delle funzioni effettivamente svolte in ciascuna fase.

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, o vengano svolte da personale esterno all'amministrazione, l'importo corrispondente va ad incrementare le risorse di cui al punto 12.

INCENTIVO PER SERVIZI E FORNITURE

I coefficienti di ripartizione dell'incentivo per attività tecniche relative a servizi e forniture sono di norma attribuiti fra i diversi componenti del gruppo di lavoro, nelle percentuali indicate nella tabella sottostante, definiti in relazione alle specifiche attività da svolgere.

Attività tecnica	Percentuale (%)
RUP	*
Programmazione della spesa per investimenti	**10**
Responsabile Fase di Programmazione	10
Collaboratori	90
Fase di progettazione	**35**

Responsabile fase di progettazione	90
Collaboratori	10
Predisposizione dei documenti di gara	**15**
Responsabile fase di affidamento	90
Collaboratori	10
Direzione dell'esecuzione	**40**
Responsabile fase di esecuzione	10
Direttore fase esecuzione	50
Collaudo Tecnico Amministrativo / Certificato Regolare Esecuzione / Verifica conformità	10
Collaboratori	30
	100

Il RUP coincide con il Responsabile della Fase di Programmazione, Progettazione ed Esecuzione. Pertanto, l'aliquota attribuita è ripartita in corrispondenza delle funzioni effettivamente svolte in ciascuna fase.

La percentuale indicata nella tabella è destinata ad incentivare il soggetto incaricato della corrispondente attività, nonché i suoi collaboratori previamente individuati nell'ambito del gruppo di lavoro.
Nel caso in cui nell'ambito della procedura da affidare non sia prevista l'effettuazione di una o più attività fra quelle indicate nella tabella, o vengano svolte da personale esterno all'amministrazione, l'importo corrispondente va ad incrementare le risorse di cui al punto 12.

9 – Liquidazione dell'incentivo

La liquidazione del compenso è effettuata dal responsabile competente, sentito il RUP in ordine all'effettività di quanto svolto e dei relativi tempi, che accerta ed attesta le specifiche attività svolte dal dipendente, tenuto conto delle apposite schede di rendicontazione riferite a ciascuna opera, lavoro, servizio o fornitura.
La liquidazione dell'incentivo avviene complessivamente per quanto maturato da ciascun dipendente nell'anno di competenza, dopo il termine dello stesso.
Ai fini della liquidazione il soggetto responsabile predispone una scheda per ciascun dipendente assegnatario delle singole attività, contenente almeno:

- il tipo di attività assegnata;
- la percentuale realizzata nell'anno di competenza;
- i tempi previsti e i tempi effettivi;
- l'indicazione dell'importo dell'incentivo da liquidare.

La scheda di cui al comma precedente è controfirmata dal dipendente interessato.
In assenza di collaboratori o altre figure ulteriori richieste per l'attività specifica, ricorrendone i presupposti, quota parte dell'incentivo spettante per le ulteriori attività è corrisposta al RUP nella misura massima del 50%. La differenza incrementa il 20% delle risorse finanziarie.

10 - Ripartizione degli incentivi tra i soggetti destinatari

1. La distribuzione degli incentivi, così come frazionati sulla base della tabella di cui al punto 8, tra i singoli soggetti destinatari è effettuata dal Responsabile competente, tenendo conto:

- del rispetto delle tempistiche per la specifica attività;
- della correttezza e completezza dell'attività svolta;
- della professionalità dimostrata nello svolgimento dell'attività;
- del rispetto di obblighi di legge o regolamentari e di diligenza, in assenza del quale gli incentivi non sono oggetto di liquidazione.

2 Nel caso in cui lo stesso soggetto sia incaricato di svolgere più attività considerate separatamente ai fini dell'incentivo, le relative percentuali vengono sommate.

3. Nel caso in cui un'attività sia condotta da più figure, il Responsabile competente è tenuto a pesare l'apporto di ciascun soggetto coinvolto nella stessa attività e ad indicare, all'interno della percentuale assegnata, le quote da attribuire a ciascuno.

4. Ai fini della distribuzione degli incentivi, il Responsabile competente compila una scheda nella quale sono indicati gli elementi di cui al punto 1 del presente articolo e la misura dell'incentivo da liquidare ad ogni singolo dipendente.

5. L'atto di approvazione delle schede di liquidazione dell'incentivo viene trasmessa Responsabile del personale per l'erogazione del primo stipendio utile.

6. La distribuzione degli incentivi avviene entro e non oltre l'anno successivo a quello di competenza, con riferimento alle attività svolte dal singolo dipendente.

7.Le amministrazioni e gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare, anche su richiesta di quest'ultima, le risorse finanziarie di cui al comma 2 dell'art. 45 del D.lgs. 36/2023 o parte di esse ai loro dipendenti di tale centrale in relazione alle funzioni tecniche svolte. Le somme così destinate non possono comunque eccedere il 25 per cento dell'incentivo di cui al comma 2.

8.Ai sensi dell'articolo 45, comma 4, ultimo periodo del Codice, è escluso dalla ripartizione dell'incentivo il personale con qualifica dirigenziale.

11 - Riduzione degli incentivi

1. L'importo da corrispondere ai soggetti destinatari è ridotto in caso di incrementi ingiustificati, attestati dal Responsabile, dei tempi previsti per l'espletamento delle attività imputabili ai soggetti incaricati, qualora gli stessi non determinano aumenti dei costi previsti nel quadro economico o danni per l'Amministrazione.

2. Nel caso di cui al comma 1, il compenso spettante è ridotto mediante l'applicazione di una penale per ogni settimana di ritardo, pari alla percentuale netta del 10% dell'importo spettante, fino ad un massimo del 50% del suddetto importo.

3. Qualora la realizzazione dell'opera o lavoro, la prestazione del servizio, o la fornitura si arresti per ragioni non dipendenti dal personale incaricato, purché in un momento successivo all'avvio della procedura di affidamento, il compenso incentivante è corrisposto proporzionalmente solo per le attività espletate e certificate dal RUP.

4. Non hanno diritto a percepire il compenso incentivante i soggetti incaricati che violino gli obblighi posti a loro carico dalla legge o che, nello svolgimento dei compiti assegnati si rendano responsabili di gravi negligenze, gravi errori od omissioni, che arrechino pregiudizio per l'Amministrazione ovvero determinino l'incremento dei costi contrattuali. Tali mancanze sono attestate dal Responsabile competente.

12 - Quota utilizzata dall'amministrazione

1. La quota del 20% delle risorse finanziarie è incrementata dalla quota parte degli incentivi eccedente i limiti individuali di cui al punto 5, della quota parte degli incentivi corrispondenti a prestazioni non svolte o prive dell'attestazione del Responsabile competente di cui al punto 9 e della quota parte di prestazioni non svolte dai dipendenti in quanto affidate a personale esterno.

2. Le anzidette risorse sono destinate all'acquisto di beni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione, tra i quali:

- la modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture;
- l'implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa;
- l'efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli;

3. Le risorse di cui al primo comma sono in ogni caso utilizzate in parte per garantire:
- attività di formazione per l'incremento delle competenze digitali dei dipendenti nella realizzazione degli interventi;
- la specializzazione del personale che svolge funzioni tecniche;
- la copertura degli oneri di assicurazione obbligatoria del personale.

13 - Norme finali

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si rinvia alla normativa vigente.

2. Le presenti norme si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente Regolamento, si applica la normativa sovraordinata.